



## RINNOVATO IL CCNL LATERIZI INDUSTRIA

IL COMMENTO

La Feneal UIL l'11 maggio 2010 ha sottoscritto, insieme alle altre organizzazioni sindacali di categoria (FILCA C.I.S.L., FILLEA CGIL), all'Andil (Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi) e all'Assobeton, l'accordo per il rinnovo del CCNL 11 luglio 2008 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di Laterizi e Manufatti Cementizi.

Il nuovo contratto, che interessa circa 20.000 addetti, ha durata triennale e pertanto decorre dal 1° aprile 2010 e scade il 31 marzo 2013, sia per la parte economica che per quella normativa.

**Fabrizio Pascucci**, segretario nazionale della FENEAL Uil, esprime soddisfazione per l'andamento della trattativa che, pur partendo con un fronte sindacale diviso, si è conclusa unitariamente dopo un lungo confronto tra le parti, reso ancor più difficile dalla pesante contrazione del mercato che sta interessando il settore.

L'intesa, rafforzando il sistema di relazioni sindacali, introduce importanti novità per il settore: un ruolo rilevante viene dato all'Osservatorio Paritetico Nazionale ed al governo del mercato del lavoro, formazione professionale, sicurezza, welfare e la R.S.I. e partecipazione dei lavoratori.

Sono estesi i termini per il diritto al godimento dei permessi e delle ferie per tutti i lavoratori, inoltre viene incrementato il contributo per la previdenza complementare di un ulteriore 0,10% per i lavoratori al fondo di previdenza integrativa ARCO.



Per gli aspetti economici viene previsto un incremento dei minimi retributivi di 116 euro alla categoria C.

L'aumento salariale sarà corrisposto in quattro tranches nell'arco del triennio di vigenza:

- 26 euro, unitamente alla retribuzione del mese di aprile 2010
- 30 euro, unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2011;
- 31 euro, unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2011;
- 29 euro, unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2012.

Di seguito la riparametrazione dei nuovi minimi retributivi e degli aumenti salariali previsti nel triennio.

IL SALARIO NAZIONALE

Livelli	Nuovi Minimi retributivi				TOTALE	AUMENTI RETRIBUTIVI			
	1° aprile 2010	1° gennaio 2011	1° settembre 2011	1° settembre 2012		1° aprile 2010	1° gennaio 2011	1° settembre 2011	1° settembre 2012
AS	1.546,89	1.595,42	1.645,57	1.692,48	<b>187,65</b>	42,06	48,53	50,15	46,91
A	1.300,77	1.341,58	1.383,75	1.423,20	<b>157,79</b>	35,37	40,81	42,17	39,45
B	1.061,72	1.095,03	1.129,45	1.161,65	<b>128,79</b>	28,87	33,31	34,42	32,20
CS	1.003,89	1.035,43	1.068,03	1.098,52	<b>121,97</b>	27,34	31,54	32,60	30,49
C	<u>955,23</u>	<u>985,23</u>	<u>1.016,23</u>	<u>1.045,23</u>	<b><u>116,00</u></b>	<u>26,00</u>	<u>30,00</u>	<u>31,00</u>	<u>29,00</u>
D	889,03	916,82	945,54	972,41	<b>107,47</b>	24,09	27,79	28,72	26,87
E	823,63	849,44	876,11	901,06	<b>99,79</b>	22,37	25,81	26,67	24,95
F	705,02	727,08	749,87	771,19	<b>85,29</b>	19,12	22,06	22,79	21,32

Nei 6 mesi precedenti la scadenza del nuovo ccnl si valuterà la significatività dello scostamento tra l'inflazione prevista ed utilizzata per la costruzione degli aumenti e quella realmente verificata in sede consuntiva.

Con il nuovo CCNL si conferma una struttura contrattuale articolata su due livelli: nazionale ed aziendale.

**Il contratto collettivo nazionale di lavoro, avrà durata triennale** e garantirà i trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori del settore impiegati nell'intero territorio nazionale.

La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti delegate in tutto o in parte dal CCNL o dalla legge e che non siano già stati negoziati nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Gli **accordi aziendali avranno anche essi durata triennale** e saranno rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Passi in avanti vengono fatti per un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali attraverso la costituzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità.

L'accordo di rinnovo prevede che entro il 31 ottobre 2010 si istituisce un "Gruppo di lavoro" quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente ccnl, dovrà presentare alle Parti un progetto riguardante la fattibilità di poter **attivare un organismo bilaterale** nei settori dell'industria dei laterizi e dei manufatti cementizi.

#### Osservatorio Bilaterale dei settori laterizi e manufatti cementizi

L'Osservatorio Bilaterale oltre ai compiti già assegnati procederà ad un monitoraggio della normativa vigente al fine di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale, delle concessioni di sfruttamento delle cave per garantire tempi rapidi e certi. Inoltre l'Osservatorio dovrà monitorare l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore e della contrattazione di 2° livello

Gli accordi aziendali o di gruppo, stipulati successivamente al rinnovo, avranno durata triennale.

La negoziazione di secondo livello dovrà collegare gli aumenti salariali, che dovranno essere variabili e concordati tra le Parti, al raggiungimento di obiettivi di produttività redditività, qualità, efficienza, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Questa parte del salario costituirà un utile strumento per consentire di rilanciare la crescita della produttività e della competitività delle aziende, e di conseguenza del reddito dei lavoratori. L'accordo di rinnovo ha previsto che:

- fino al 31 ottobre 2010 non potrà essere effettuata, nelle aziende che applicano il ccnl, la contrattazione a livello aziendale;
- tutti gli accordi di secondo livello con scadenza anteriore alla firma del rinnovo contrattuale, avranno una ultrattività sino alla data del 31 dicembre 2010
- le richieste contenute nelle piattaforme rivendicative già presentate, saranno utile base per la ripresa della discussione per i rinnovi degli accordi aziendali che produrranno effetti dal 1° gennaio 2011;
- viene confermato che, ai fini del rispetto della non sovrapposibilità dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nell'anno solare in cui sia previsto il rinnovo del ccnl.

Con gli assetti contrattuali la negoziazione di secondo livello diventa uno strumento moderno per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, quindi diventa indispensabile diffonderla e renderla esigibile, in tutte le aziende, nei termini e nelle modalità regolate dal CCNL.

A favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi di pari natura oltre a quanto previsto dal CCNL, viene istituito un elemento di garanzia retributiva pari a **6,00 euro mensili** dal gennaio 2012.

Con decorrenza 1° aprile 2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del **1,30 %** ferma restando la base di calcolo.

#### Assistenza sanitaria integrativa

L'assistenza sanitaria integrativa costituisce uno dei punti qualificanti dell'accordo di rinnovo.

Verrà istituita una Commissione Tecnica Paritetica per approfondire gli aspetti tecnici e normativi per la costituzione e adesione ad un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale e per l'erogazione ai lavoratori di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicurate dal SSN.

La quota di contribuzione a carico dell'impresa, sarà pari ad **euro 5,00** mensili pro capite e sarà versata, a decorrere dall'1.4.2012, al Fondo che sarà individuato alla conclusione dei lavori della Commissione



# www.fenealuil.it